UNIVERSITÀ DI PAVIA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ (PQA) DI ATENEO

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE 1
ART. 2 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA 1
ART. 3 – PRESÌDI DELLA QUALITÀ DI AREA 2
ART. 4 – COMPITI DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO 2
ART. 5 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 3
ART. 6 – PUBBLICITÀ E VERBALIZZAZIONE 4
ART. 7 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 4
ART. 8 – CLAUSOLA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE 4

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Pavia (PQA).

ART. 2 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. Il PQA è organizzato in modo coerente e proporzionato alla numerosità e alla complessità delle attività formative, di ricerca e di valorizzazione delle conoscenze dell'Ateneo.

2. Il PQA è nominato con decreto rettorale. Sono suoi membri:

a) il Coordinatore;
b) uno o più docenti per ciascuna delle cinque aree rappresentative delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo:
 1. Area Ingegneria
 2. Area Scientifica
 3. Area Medica
 4. Area Giuridico-economico-politica
 5. Area Umanistica;

c) il Direttore della Scuola di Alta Formazione Dottorale e il Presidente del Presidio di Qualità delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

d) i dirigenti/responsabili dei Servizi amministrativi di supporto ai processi di riferimento del Sistema di Assicurazione della Qualità oltre a personale di altri servizi che abbia maturato esperienza sul tema;

e) due rappresentanti degli studenti e un rappresentante dei dottorandi, indicati dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti negli Organi maggiori.

3. Il PQA può avvalersi anche della collaborazione di esperti in materia di Qualità in ambito universitario,

individuati esternamente all'Ateneo.

4. Sono incompatibili con l'incarico di Coordinatore e di Componente del PQA le seguenti cariche: Direttore di Dipartimento, Presidente di Facoltà, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.

5. Il Coordinatore e i componenti del PQA indicati al precedente comma 2, lettere a) e b) restano in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile e decade alla scadenza del mandato rettorale. I componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), restano in carica per la durata dell'incarico, del mandato o della funzione in ragione della quale sono nominati, salvo sostituzione, decadenza o cessazione anticipata secondo le disposizioni applicabili.

6. Le dimissioni del Coordinatore o di uno dei componenti del PQA prima della naturale scadenza delle cariche devono essere presentate ritualmente al Rettore.

7. L'Ateneo non corrisponde ai componenti del PQA alcuna indennità di funzione o gettone di presenza.

ART. 3 – PRESÌDI DELLA QUALITÀ DI AREA

1. Stante la complessità e la numerosità delle aree disciplinari di Ateneo e dei dipartimenti che le compongono, il PQA è supportato da cinque Presìdi della Qualità di Area:
- Presidio Area Ingegneria
- Presidio Area Scientifica
- Presidio Area Medica
- Presidio Area Giuridico-economico-politica
- Presidio Area Umanistica

2. Ogni Presidio di Area è composto dal docente Delegato per l'Assicurazione di Qualità di ciascun Dipartimento afferente all'area stessa, dai rappresentanti in Presidio centrale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b, e dal coordinatore della didattica di area, a garanzia del supporto amministrativo.

3. Il Delegato per l'Assicurazione di Qualità viene individuato dal Direttore tra i docenti del proprio Dipartimento che hanno maturato esperienza nel campo dell'organizzazione e della gestione delle attività di didattica, ricerca o valorizzazione delle conoscenze.

4. Le attività del Presidio di Area sono coordinate dal docente o dai docenti rappresentanti dell'Area nel PQA centrale, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b.

5. La nomina dei componenti e la designazione del Coordinatore avviene tramite Decreto Rettorale, contestualmente alla formalizzazione della composizione del PQA.

6. Ai Presìdi della Qualità di Area si applicano le disposizioni previste all'Art. 2, comma da 4 a 7.

ART. 4 – COMPITI DEL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO

1. Al PQA sono attribuiti i seguenti compiti:
- promuovere la cultura della qualità nell'Ateneo;
- attuare la politica per la qualità definita dagli Organi di Governo di Ateneo;

- sovraintendere allo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità di tutto l'Ateneo;
- proporre strumenti comuni per l'assicurazione della qualità e adeguati interventi formativi ai fini della loro applicazione;
- garantire la capacità di miglioramento continuo dei processi primari (erogazione dei servizi formativi, di ricerca e di valorizzazione delle conoscenze) dell'Ateneo nonché dell'efficacia e dell'efficienza delle strutture che li erogano;
- assicurare il monitoraggio delle procedure di AQ dell'Ateneo affinché ne sia garantita l'adeguatezza e l'uniformità.

2. Competono al PQA, con l'eventuale supporto dei Presìdi di Area, il coordinamento, il monitoraggio e la vigilanza dei seguenti processi:
- programmazione delle politiche per l'assicurazione della qualità dei Dipartimenti, inerenti agli obiettivi strategici pluriennali, in coerenza con le politiche programmatiche di Ateneo;
- svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ) per le attività di didattica, ricerca e valorizzazione delle conoscenze;
- invio dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
- valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze.

3. Il PQA svolge attività di consulenza agli Organi di Governo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della Politica per l'AQ, riferendo successivamente in merito al processo posto in essere per garantirne l'attuazione ed i conseguenti risultati ottenuti.

4. Il PQA verifica costantemente l'esigenza di formazione di tutto il personale, docente e tecnico amministrativo, coinvolto nelle attività dell'AQ e ne assicura adeguata risposta, sia attraverso la partecipazione ad eventi di formazione esterni sia mediante attività di disseminazione interne.

5. Il Coordinatore risponde del proprio operato direttamente al Rettore. Relaziona periodicamente al Rettore e ai Prorettori di competenza sulle attività svolte, informando tempestivamente circa le questioni che richiedono l'intervento degli Organi di Governo dell'Ateneo.

ART. 5 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del PQA e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

2. Il PQA si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta che si renda necessario ai fini dell'assolvimento delle sue funzioni istituzionali. La convocazione è effettuata almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, fatte salve motivazioni di urgenza.

3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati.

4. Le sedute del PQA non sono pubbliche. Il Coordinatore può richiedere l'intervento, in relazione alla specificità di alcuni temi trattati, di altri rappresentanti dell'Ateneo oppure di figure esterne con competenze tali da giustificarne la presenza. Partecipa alle riunioni il personale tecnico-amministrativo di supporto.

5. La verbalizzazione delle sedute è curata dal Servizio Qualità e Gestione della Domanda, nell'ambito della responsabilità dell'attività di supporto al PQA.

ART. 6 – PUBBLICITÀ E VERBALIZZAZIONE

1. Ciascuna riunione del PQA deve essere regolarmente verbalizzata. Il Verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario verbalizzante, può essere approvato seduta stante oppure condotto in approvazione nella seduta immediatamente successiva.

2. Il Verbale approvato viene reso pubblico nella sezione web dedicata all'AQ di Ateneo.

ART. 7 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Proposte di modifica del presente Regolamento possono essere proposte dal PQA a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche proposte, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, devono essere approvate dal Senato Accademico.

ART. 8 – CLAUSOLA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e alla regolamentazione di Ateneo.

2. Il Regolamento entra in vigore alla data del relativo decreto rettorale di emanazione.